



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### LA PRIMA PRESIDENTE

1. - Nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione promosso da un privato al fine di ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese - rifiutata dal Conservatore presso la C.C.I.A.A. di Venezia-Rovigo - delle domande di rescissione per lesione e di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento del proprio padre, nel cui asse patrimoniale sono ricomprese le partecipazioni al capitale sociale di due società di cui l'istante, proprio attraverso l'esperimento di dette azioni, intende divenire proprietario secondo le proporzioni indicate all'art. 542 c.c., il Tribunale di Venezia, Sezione delle imprese, con ordinanza resa in data 20 maggio 2025, ha sollevato rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulla seguente questione: *«se le domande giudiziali, in particolare quelle aventi ad oggetto le quote di società, siano iscrivibili nel registro delle imprese»*.

2. - L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 10524 del 2025.

3. - Il giudice rimettente evidenzia che il giudizio dinanzi a lui pendente verte unicamente sulla anzidetta questione di diritto, dalla cui risoluzione, in termini negativi o positivi, dipende, rispettivamente, il rigetto o l'accoglimento del ricorso del privato.

4. - Il giudice *a quo* sostiene, altresì, che la questione oggetto del rinvio, oltre ad essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi, non risulta esser stata mai affrontata dalla Corte di cassazione "e ciò anche in ragione della peculiarità della materia, normalmente sottratta alla cognizione delle Suprema Corte".

La questione, inoltre, presenterebbe gravi difficoltà interpretative e, a tal riguardo, nell'ordinanza di rimessione si dà conto delle opposte tesi in campo che dividono la dottrina e la giurisprudenza di merito in ordine alla problematica della iscrivibilità delle

domande giudiziale nel registro delle imprese in assenza di una specifica disciplina legislativa.

4.1. – In particolare, secondo l’orientamento che nega l’iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro delle imprese (seguito, tra gli altri, da: Trib. Avellino, 19 ottobre 2000; Trib. Milano, 13 luglio 2002; Trib. Roma, 19 novembre 2003; Trib. Trento, 1° febbraio 2010; Trib. Varese, 17 maggio 2010; Trib. Ascoli Piceno, 27 gennaio 2012; Trib. Avellino, 16 settembre 2012; Trib. Lodi, 30 ottobre 2012; Trib. Teramo, 30 giugno 2014; Trib. Venezia, 10 marzo 2017; Trib. Roma, 6 luglio 2017; Trib. Avellino, 8 gennaio 2018; Trib. Vicenza, 30 ottobre 2019; Trib. Venezia, 23 settembre 2022; Trib. Venezia, 3 luglio 2023; Trib. Bologna, 21 settembre 2023), il principio di tipicità (evincibile dagli artt. 2188 c.c. e 7, comma 2, del d.P.R. n. 581 del 1995) consente l’iscrizione nel registro solo degli atti tassativamente previsti dalla legge e “ciò per evitare di costringere i terzi a dover consultare sempre il registro delle imprese, a detrimento dei principi di certezza e sicurezza dei traffici giuridici”.

E la legge non prevede che siano iscritte in detto registro le domande giudiziali.

Inoltre, si sostiene che, pur accedendo alla tesi per cui il principio di tassatività consentirebbe comunque l’iscrizione nel registro “degli atti o dei fatti che producono i medesimi effetti o effetti modificativi o estensivi di quelli per cui la pubblicità è prevista”, non potrebbero, però, iscriversi le domande giudiziali, le quali, “di per sé considerate, non hanno alcuno di questi effetti, riconducibili, invece, ai provvedimenti giurisdizionali che le accolgono”.

Ed ancora, nel solco della tesi negativa, si argomenta sulla necessità che gli atti o i fatti da iscrivere siano dotati di sufficiente certezza, “carattere non riscontrabile nella domanda giudiziale, che è una mera prospettazione di parte, la cui fondatezza deve essere verificata dal giudice”.

Infine, si fa valere l’assunto secondo cui per la pubblicità nel registro delle imprese è assente un principio analogo a quello vigente per la pubblicità immobiliare, “in forza del quale gli effetti di un’eventuale sentenza favorevole retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (c.d. effetto prenotativo)”.

4.2. – A sostegno, invece, dell'orientamento positivo (privilegiato, tra gli altri, da: Trib. Milano, 28 marzo 2000; Trib. Milano, 8 marzo 2000; Trib. Milano, 4 aprile 2001; Trib. Roma, 2 maggio 2001; Trib. Milano, 18 dicembre 2001; Trib. Perugia, 25 febbraio 2002; Trib. Rovigo, 11 febbraio 2004; Trib. Ferrara, 9 maggio 2005; Firenze, 13 luglio 2005; Trib. Modena, 28 febbraio 2006; Trib. Oristano, 10 maggio 2007; Trib. Alessandria, 27.1.2010; Trib. Milano, 22 dicembre 2010; Trib. Varese, 29 luglio 2011; Trib. Verona, 1° aprile 2012; Trib. Pavia, 16 luglio 2012; Trib. Napoli, 15 ottobre 2013; Trib. Milano, 17 aprile 2014, poi confermato da Trib. Milano, 4 luglio 2014; Trib. Napoli, 23 aprile 2015; Trib. Foggia, 7 ottobre 2018; Trib. Milano, 10.12.2018) si evoca, anzitutto, il principio generale della trascrivibilità delle domande giudiziali desumibile dal sistema della pubblicità dei beni mobili registrati - categoria a cui possono essere ricondotte le quote di società – e “la necessità di temperare il principio di tipicità con quello di completezza, per cui sono iscrivibili non solo gli atti o i fatti espressamente previsti, ma anche quelli per cui l'obbligo di iscrizione sia ricavabile in via interpretativa dal sistema legislativo”.

In tal senso, potrebbero, quindi, essere iscritti nel registro delle imprese anche gli atti prodromici a quelli previsti dalla legge (ossia, le sentenze che accertino la nullità del trasferimento o che lo dispongano *ex art. 2932 c.c.*) e tali sarebbero le domande giudiziali “poiché il loro accoglimento determinerebbe il trasferimento della quota”, la cui titolarità sarebbe, quindi, conoscibile ai terzi “e ciò soprattutto dopo l'abolizione del libro soci per quanto concerne le s.r.l.”.

Inoltre, alla stregua della regola dettata dall'art. 2470 c.c. sulla risoluzione del conflitto tra acquirenti della medesima quota di s.r.l. e sulla prevalenza dell'acquisto iscritto per primo in buona fede nel registro delle imprese, «la disciplina della trascrizione relativa ai beni immobili e mobili registrati e la normativa in materia di pubblicità commerciale avrebbero la medesima finalità, poiché entrambe sarebbero preordinate a risolvere i conflitti tra acquirenti del medesimo bene, cosicché, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, sarebbe necessario estendere i principi del primo sistema al secondo e, in particolare, assicurare la possibilità di conseguire il c.d. “effetto prenotativo”».

Infine, ove all'esito del giudizio le domande si rivelassero infondate, gli eventuali danni potrebbero, comunque, trovare ristoro attraverso la tutela risarcitoria.

5. – Il rimettente evidenzia, altresì, che “il quadro è reso ancora più incerto dall’introduzione, ad opera del D. Lgs. n. 149/2022, dell’iscrizione nel registro delle imprese della domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi confronti (cfr. art. 838-ter c.p.c.)”, quale disposizione suscettibile di essere interpretata “sia come espressione di un principio generale di iscrivibilità delle domande giudiziali” (per l’assimilabilità della domanda giudiziale alla domanda di lodo arbitrale, “prevista anche nel sistema delle trascrizioni relative ai beni immobili e mobili registrati”), sia in senso contrario (giacché “se il legislatore ha ritenuto di dettare una previsione espressa, allora la regola generale è quella della non iscrivibilità delle domande).

Sicché, ad avviso del giudice *a quo*, rimane aperto il “dubbio con quale ampiezza debba interpretarsi il principio di tassatività degli atti e dei fatti iscrivibili nel registro delle imprese e, in particolare, se il principio di completezza delle iscrizioni e la funzione informativa propria del registro delle imprese possano giustificare un’interpretazione estensiva del principio di tassatività”.

6. – Sussistono le condizioni di cui all’art. 363-*bis* c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Venezia, Sezione delle imprese.

7. – In primo luogo, non è di ostacolo all’ammissibilità del rinvio pregiudiziale in esame la circostanza che esso sia stato proposto nell’ambito di un procedimento non contenzioso, di volontaria giurisdizione, che esita in un provvedimento non ricorribile in cassazione anche ai sensi dell’art. 111 Cost. (da ultimo, Cass., Sez. I, 26 maggio 2025, n. 14008).

Questa Corte (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2024, n. 11399 e Cass., sez. I, 30 aprile 2024, n. 11688) ha, infatti, affermato che il requisito della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell’ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare.

8. – Inoltre, la questione interpretativa – ossia, se le domande giudiziali aventi ad oggetto partecipazioni sociali siano o meno iscrivibili nel registro delle imprese - è di mero diritto ed è sicuramente necessaria alla definizione del procedimento, costituendo l’oggetto stesso della decisione che il rimettente è tenuto ad assumere.

Sussistono, nondimeno, i requisiti della “novità” della questione, poiché essa non è mai stata affrontata dalla Corte di cassazione (e ciò anche conseguenza della non ricorribilità in sede di legittimità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione), e della “serialità”, come, del resto, posto in risalto dal consistente numero di pronunce di merito richiamate dallo stesso giudice *a quo*.

9. – Infine, è ravvisabile anche la grave difficoltà interpretativa in considerazione dell’ampio dibattito, in giurisprudenza, ma anche in dottrina, in ordine alla valorizzazione ed alla corretta estensione dei principi – quello di tassatività delle iscrizioni e quello di completezza delle medesime – che governano la funzione e la stessa struttura del registro delle imprese, palesandosi posizioni diversificate che, tuttavia, valorizzano, ciascuna, indici normativi pure presenti nell’ordinamento.

10. - Il rilievo sistematico che investe la questione oggetto del rinvio - in particolare, sul valore e sull’estensione da assegnare ai principi regolatori del registro delle imprese, che attraggono ulteriori principi in tema di formalità pubblicitarie su beni immobili e mobili - inducono a ritenere opportuna l’assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni unite.

P.Q.M.

visto l’art. 363-*bis* c.p.c., assegna la questione sollevata con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale in epigrafe alle Sezioni Unite Civili per l’enunciazione del principio di diritto.

Roma, 10 luglio 2025

La Prima Presidente  
Margherita Cassano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI: 11 LUG 2025



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Paola Francesca Campoli